



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Alessandro Manzoni"

Via delle Rimembranze, 34/36 - 20088 Rosate (Mi) - Tel.02.90848867 -e-mail: miic87600l@istruzione.it



CONTRATTO DI FORNITURA DEI SERVIZI DI INSEGNAMENTO MADRELINGUA PER LA REALIZZAZIONE DEL MODULI FORMATIVI POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE
CUP E11H17000220006 CIG Z1128A09BD

TRA

L'ISTITUTO COMPRENSIVO "A. MANZONI" con sede in Rosate (MI), Codice Fiscale 82003610159 in persona del suo rappresentato legale Dirigente Scolastico dott.ssa **Maria Bonecchi** domiciliato per la sua carica presso la sede scolastica in via delle Rimembranze n. 34/36 Rosate (Mi) Cap 20088, di seguito denominata "Istituzione scolastica" ,

E

VIVA SRL Codice Fiscale/P.IVA 008214001257 rappresentato legalmente dall'Amministratore Unico **Giovanni Aronson** nato a Milano il 28/10/1970 Codice Fiscale RNSGNN70R28F205L domiciliato per la sua carica presso VIVA SRL con sede in Milano via Meravigli n. 16, Cap 20129, di seguito denominata "Ente"

PREMESSO

- che l'art. 40 della legge n. 449/1997 consente la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività;
- che l'art. 45 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto consente la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione;
- che l'Istituto Comprensivo "A. Manzoni" attua percorsi nell'ambito del progetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 . Fondo Sociale Europeo Azioni 10.2.1 e 10.2 .2;
- che il MIUR con la nota prot. n . AOODGEFID- 38439 del 29 -12-2017 comunicava la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento e autorizzati con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018, prot. n. 124 - 15/01/2018/C24c;
- che il suddetto progetto 10.2.2A-FSEPON -LO -2017-158 (CUP E11H17000220006) prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti interni e/o esterni all'istituzione scolastica;
- che per i docenti madrelingua "la selezione degli esperti prevede che la scuola, in mancanza di madrelingua all'interno della stessa, deve provvedere alla ricerca a mezzo avviso ad evidenza pubblica. L'avviso può essere rivolto distintamente alle persone fisiche oppure, in alternativa, a enti giuridici (ad es. scuole di lingua). Nel primo caso il contratto viene stipulato con i singoli esperti mentre nel secondo il contratto è stipulato con l'ente che ha risposto all'avviso";

- che l'avviso interno Prot. n. 601 del 21/02/2019 per il reclutamento di esperti madrelingua è andato deserto per due incarichi, pertanto il Dirigente dell'Istituzione scolastica ha emanato in data 01/04/2019 il proprio Avviso pubblico prot. n. 1010 per l'affidamento diretto dei servizi di insegnamento di madrelingua a istituti linguistici qualificati da individuare mediante l'attribuzione di punteggio in relazione al curriculum degli esperti esterni proposti;
- che per i moduli formativi "Smart English in town-classi seconde", "Smart English in town-classi terze" per la scuola primaria di insegnamento di madrelingua è stata aggiudicata con provvedimento prot. 1475 del 18/05/2019 a VIVA SRL;
- che VIVA SRL ha indicato i nominativi dei seguenti Esperti madrelingua inglese:
 - Lance Richard Manley al quale è stato assegnato il modulo "Smart English in town-classi terze"
 - Tanner Valerie Anne alla quale è stato assegnato il modulo "Smart English in town-classi seconde";
- che l'Ente accetta esplicitamente tutte le disposizioni e le istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020;
- che i contraenti sono consapevoli che eventuali e nuove e diverse indicazioni per la realizzazione dei progetti PON FSE potrebbero essere contenute nelle Disposizioni e Istruzioni ministeriali di prossima emanazione, e che dunque a dette indicazioni occorrerà comunque uniformarsi;

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, l'Istituzione scolastica e l'Ente, come innanzi rappresentati, convengono e stipulano quanto segue:

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 - Oggetto

L'Ente si obbliga a fornire:

1. nella sede del plesso della scuola Primaria Rosate n. 1 corso di potenziamento lingua inglese per la realizzazione del modulo formativo "Smart English in town-classi seconde" della durata di **30 ore** per modulo, destinato nel corrente A.S. 2018/2019 a **25 studenti** della scuola primaria classi seconde che sarà tenuto da Esperto **Tanner Valerie Anne**.
2. nella sede del plesso scuola Primaria Rosate n. 1 corso di potenziamento lingua inglese per la realizzazione del modulo formativo "Smart English in town-classi terze" della durata di **30 ore**, destinato nel corrente A.S. 2018/2019 a **25 studenti** della scuola primaria classi terze e che sarà tenuto da Esperto **Lance Richard Manley**.

Art. 2 - Durata dell'incarico

Il presente contratto è valido esclusivamente per il corrente A.S. 2018/2019 ai fini dello svolgimento delle attività di formazione linguistica inglese come da calendarizzazione delle attività che saranno concordate tra Istituzione scolastica ed Ente e come indicato nella lettera di invito prot.n. 1010 del 01/04/2019:

- dal 17 al 21 giugno 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00.

Art. 3 - Obblighi

L'Ente si obbliga a fornire all'Istituzione scolastica:

- Modulo "Smart English in town-classi seconde":

O n° 1 corso di Lingua inglese, della durata di 30 ore da tenersi nella sede del plesso della scuola primaria di Rosate

O da lunedì a venerdì, nella fascia oraria 9.00-12.00 e 13.00-16.00 assicurando l'intervento didattico di docenti di madrelingua inglese in possesso di titoli di studio appropriati. Il docente madrelingua individuato: **Tanner Valerie Anne,**

▪ **Modulo "Smart English in town-classi terze":**

O n°1 corso di Lingua inglese, della durata di 30 ore da tenersi nella sede del plesso della scuola primaria di Rosate da lunedì a venerdì, nella fascia oraria 9.00-12.00 e 13.00-16.00, assicurando l'intervento didattico di docenti di madrelingua inglese in possesso di titoli di studio appropriati. Il docente madrelingua individuato: **Lance Richard Manley.**

Gli esperti madrelingua assicureranno lo svolgimento delle seguenti attività:

- fornire specifiche attività previste dal Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-218 per il quale è stato individuato e valutato e risultante dalle competenze inserite nel proprio Curriculum Vitae;
- fornire il calendario delle prove di verifica;
- partecipare alle riunioni;
- definire il programma e la predisposizione di materiali di report sulle attività svolte nonché schede di osservazione;
- restituire informazioni e dati sui risultati delle esercitazioni, colloqui, test e valutazioni finali;
- seguire la programmazione del percorso formativo;
- rispettare la temporizzazione delle attività prefissate, in piena cooperazione con il Tutor di modulo e con il Referente per la valutazione del piano;
- inserire puntualmente e tempestivamente i dati di propria competenza relativi all'attività nel Piano
 - calendario, prove di verifica, schede di osservazione, valutazioni intermedie e finali ecc. - nel sistema telematico *Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani*;
- predisporre in collaborazione con il docente Tutor una programmazione dettagliata dei contenuti degli interventi, che dovranno essere suddivisi in modelli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire;
- apporre tempestivamente la propria firma, in apposito registro, custodito dal Tutor, per ogni presenza inerente alla sua prestazione.

Entro cinque giorni dalla conclusione dell'incarico, l'esperto madrelingua presenterà una **relazione scritta** sull'attività svolta e sui risultati conseguiti

L'Ente assume -ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 - tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e si obbliga a rispettare le normative vigenti in materia di prevenzione della corruzione.

L'istituzione scolastica si obbliga, da parte sua, a garantire tutti i servizi occorrenti all'esperto madrelingua per l'espletamento della sua attività di docenza.

L'istituzione scolastica si impegna a corrispondere all'Ente, in ragione dell'attività di docenza effettivamente prestata, il corrispettivo economico di cui al successivo articolo 5.

Art. 4 - Assenze degli esperti madrelingua

Eventuali assenze dell'esperto madrelingua dovranno essere tempestivamente comunicate all'Istituzione scolastica con nota scritta (tramite Email Certificata), per consentire il conseguente adattamento del calendario delle attività formative. In caso di assenza improvvisa dell'esperto madrelingua, tale da non consentire l'aggiornamento del calendario, l'istituzione scolastica non corrisponderà all'Ente la quota di pagamento relativa al numero di ore di docenza non prestate

Art. 5 - Corrispettivi e modalità di pagamento

All'Ente sarà corrisposto per le attività programmate e nel limite massimo complessivo di **30 ore per modulo "Smart English in town-classi seconde"** e **30 ore per il modulo "Smart English in town-classi terze"** il compenso orario di € 70,00 onnicomprensivo di ogni onere fiscale, contributivo e assistenziale per ciascuna ora di docenza effettivamente prestata dagli esperti madrelingua resi disponibili dall'Ente stesso, per il compenso complessivo massimo di € 4.200,00 (€ quattromiladuecento/00) omnicomprensivi, quale corrispettivo per n° **60 ore di attività effettivamente svolte**. L'importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio). Il compenso verrà liquidato, previa presentazione di fattura elettronica (il codice univoco ufficio dell'istituzione scolastica è UFNAKB) e su cui dovranno essere riportati i **codici CUP e CIG** sopra indicati, sarà corrisposto in un'unica soluzione al termine del corso. Il pagamento delle somme spettanti è subordinato al ricevimento dell'esito positivo dell'avvenuto controllo della regolarità della posizione del contraente in materia di DURC e **previo accreditamento dei fondi comunitari**.

All'Ente, in caso di interruzione del corso per qualsiasi motivo non imputabile all'Amministrazione, saranno corrisposte solo le competenze effettivamente spettanti.

Ove le attività dovessero interrompersi per qualsiasi ragione imputabile all'Ente, l'Istituto "A. Manzoni" è da ritenersi esonerato da ogni e qualsivoglia obbligo economico per le prestazioni non fornite.

In caso di mancata frequenza dei Corsi da parte degli allievi, tale da determinare la chiusura anticipata del corso, il presente contratto deve ritenersi risolto a far data dall'ultimo giorno di presenza degli studenti del corso.

Art. 6 - Clausola di salvaguardia

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del progetto previo espletamento da parte dell'Esperto di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell'effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l'incarico.

Non saranno prese in considerazione eventuali richieste e interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica. Gli incarichi, a seguito di selezione e comparazione agli interessati potranno essere revocati in qualunque momento senza preavviso e indennità di sorta, per fatti a/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l'annullamento dell'attività. L'Ente si impegna ad accettare tutti i termini previsti dal bando PON di riferimento, in particolar modo si ricorda che qualora il numero dei partecipanti scenda al di sotto del numero minimo che è di 9 allievi per due incontri consecutivi si deve sospendere immediatamente il corso e comunicarlo all'Autorità di Gestione. L'attività prestata dovrà risultare dal registro d'aula.

Sul compenso spettante saranno applicate tutti i versamenti di legge.

L'incarico avrà luogo fino agli adempimenti finali richiesti a conclusione del progetto

L'importo lordo massimo previsto per ogni esperto, onnicomprensivo di:

- Programmazione in team di tutte le attività che saranno poi proposte nei moduli;
- tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente sostenute;
- tutti gli oneri fiscali e previdenziali;
- ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto delle nuove disposizione normative, anche della quota a carico dell'istituto.

Art. 7 - Responsabilità verso terzi

L'istituzione scolastica non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni da questi ultimi assunti con l'Ente relativi allo svolgimento dell'attività di docenza di cui al presente contratto.

Art. 8 - Cessione del contratto

È fatto divieto all'Ente di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto. L'inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del successivo art. 9.

Art. 9 - Modificazioni

Ogni genere di modifica e/o integrazione della presente convenzione deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambi le parti.

Art. 10 - Risoluzione e recesso

In caso di eventuale violazione, in caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituzione Scolastica potrà intimare all'affidatario, a mezzo raccomandata A/R o PEC, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. L'ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 e.e., senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l'esecuzione in danno. In ogni caso, l'Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 5 giorni di preavviso rispetto alla data di recesso.

Art. 11- Clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 1456 C.C., le parti convengono che, per le ipotesi contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del soggetto inadempiente della comunicazione inviata a cura dell'altro contraente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. In caso di risoluzione del presente contratto l'Ente dovrà far pervenire entro il termine indicato dall'istituzione scolastica tutte le informazioni e i risultati dell'attività svolta fino alla data della risoluzione medesima.

Art. 12 - Copertura assicurativa

Dal punto di vista assicurativo è prevista solo la tutela della polizza di Responsabilità civile sottoscritta tra l'Istituto Compagnia e la Società Cattolica di Assicurazioni- Agenzia Milano City Life - GSM Sas, con l'esclusione dell'infortunio sul luogo di lavoro che è carico dell'esperto esterno.

Art. 13 - Trattamento dati personali

L'istituto scolastico fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della legislazione vigente in materia di tutela della Privacy ex art. 13 D. Lgs 196/2003 e del nuovo Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE/ 2016/ 679). L'Ente e l'esperto madrelingua si obbligano a trattare nel rispetto della normativa vigente tutti i dati personali e i dati sensibili di cui verranno a conoscenza nell'espletamento dell'incarico oggetto del presente contratto.

Art. 14 - Foro competente

Il presente contratto è soggetto registrazione in caso d' uso e le eventuali spese di registrazione dell'atto sono a carico dell'Ente. Per ogni eventuale controversia il Foro competente è quello di Milano.

Art. 15- Codice di comportamento

L'Ente VIVA SRL rappresentata legalmente dall'Amministratore unico Aronson Giovanni dichiara di aver preso visione e di accettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici pubblicato sul sito della scuola e sulla Gazzetta Ufficiale del 04/06/2013 n.129 con il seguente titolo "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma art. 154 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n.165 (GU n.129 Del 04/ 06/ 2013).

Art. 16 - Norme di rinvio

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile .

Con la sottoscrizione qui di seguito apposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e segg. del C.C. le parti dichiarano di aver preso visione e di aver attentamente riletto tutti gli articoli che vengono così approvati.

Rosate,
per l'Istituto Comprensivo A. Manzoni di Rosate
Dott.ssa Maria Bonecchi, legale rappresentante



Maria Bonecchi

per l'Ente VIVA SRL di Milano
DR. Aronson Giovanni, Amministratore Unico

Giovanni Aronson